



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 58 del 29.12.2012

**Oggetto:** Approvazione "Regolamento dei controlli interni".-

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 10:45, nella solita Aula consiliare "Antonino Scopelliti", sita in Gioia Tauro Viale Stesicoro, a seguito di convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione, sotto la presidenza del Sig. Domenico Cento, Presidente del Consiglio Comunale.

All'appello nominale sono presenti i signori:

<b>MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>		<b>PRESENTI</b>	
1. BELLOFIORE	Avv. Renato - Sindaco	SI	
2. CENTO	Sig. Domenico - Presidente Consiglio C. le	SI	
3. TARANTINO	Avv. Cristina	SI	
4. LAURENDI	Avv. Giovanni	SI	
5. OZZIMO	Sig. Pasquale	SI	
6. GIOFFRE'	Geom. Vincenzo	SI	
7. COFONE	Dr.ssa Patrizia	SI	
8. IANNI'	Sig. Antonio	SI	
9. RIOTTO	Sig. Carmelo	SI	
10. AZZARA'	Sig. Salvatore	SI	
11. DATO	Sig. Giuseppe	SI	
12. LONGOBUCCO	Sig. Antonio Rocco	SI	
13. PIRILLI	Avv. Umberto	SI	
14. BENEDETTO	Dott. Rocco	SI	
15. STANGANELLI	Dr.ssa Anna Maria	SI	
16. RITROVATO	Sig.ra Patrizia Eusapia	SI	
17. RANIERI	Sig. Salvatore	SI	
18. GUERRISI	Sig. Angelo - Vice Presid. Consiglio Com. le	SI	
19. -----	-----	---	---
20. DALBIS	Sig. Donato	SI	
21. ZAGARELLA	Sig. Nicola	SI	
<b>Totale presenti e assenti</b>		<b>20</b>	<b>=</b>
<i>Consiglieri assegnati N° 20 + 1</i>		<i>Consiglieri in carica N° 19 + 1</i>	

Consiglieri scrutatori: Azzarà Salvatore e Dalbis Donato.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Corrado.

Assessori comunali *presenti*: Rizzo Jacopo, Nardi Salvatore Bruno, Leonardi Salvatore, Savastano Domenico Giuseppe, Della Vedova Monica.  
Assessori comunali *assenti*: Longobucco Luigi.

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a esaminare l'argomento in oggetto.

Relaziona il Segretario generale dott. Giuseppe Corrado, il quale, nel corso della sua esposizione, illustra i motivi per i quali l'argomento in oggetto all'ordine del giorno è sottoposto all'esame del Consiglio, soffermandosi sugli aspetti meritevoli di maggiore trattazione.

Il Capogruppo consiliare "P. D. L." PIRILLI prospetta al Consiglio di valutare l'opportunità di un rinvio della trattazione dell'argomento in oggetto se non ci sono motivi d'urgenza o di scadenza al riguardo. I chiarimenti sono forniti in maniera tempestiva ed esauriente da parte del Segretario generale dott. Giuseppe Corrado evidenziando che in allegato allo schema di regolamento in esame sono riportati i motivi dell'approvazione, evidenziando che il d.l. 174/2012 c.d. "*decreto enti locali*" è stato convertito con legge n. 213/2012 dispone che il regolamento in questione sia adottato dal Consiglio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, ossia entro il 10 gennaio 2013, fornendo comunicazione di ciò al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Capogruppo consiliare "P. D. L." PIRILLI evidenzia l'opportunità di sostituire nel regolamento la figura del dirigente con quella del funzionario apicale responsabile di settore.

In assenza d'altri interventi, il Presidente del Consiglio mette ai voti dei n° 20 (venti) membri del Consiglio presenti e votanti (Sindaco compreso) la proposta deliberazione in oggetto, comprensiva della rettifica poco prima evidenziata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che precedono;

VISTO il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, avente a oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, Pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237;

PRESO ATTO che il d.l. 174/2012 c.d. "*decreto enti locali*" è stato convertito con legge n° 213/2012 e che tra le principali novità, di particolare rilievo, sono da considerare con particolare attenzione:

1. Il regolamento per la disciplina dei controlli interni;
2. Il riconoscimento del debito fuori bilancio determinato da lavori urgenti;
3. Lo scioglimento del consiglio in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione;

VALUTATI i numerosi e importanti motivi per i quali l'Ente deve dotarsi sollecitamente di un "*Regolamento dei controlli interni*";

VISTO lo schema di regolamento unito alla presente deliberazione come "Allegato n. 1" per farne parte integrante e sostanziale della stessa;

PRESO ATTO dei motivi dell'approvazione posti alla fine del predetto schema di regolamento;

RI TENUTO urgente e improcrastinabile approvare l'allegato schema di "Regolamento dei controlli interni";

VISTO il T.U.O.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine ai pareri sulla presente deliberazione;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressa per alzata di mano, dai n° 20 (venti) membri del Consiglio presenti e votanti (Sindaco compreso):


## D E L I B E R A

Per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa:

1. Di approvare il nuovo "Regolamento dei controlli interni", comprensivo della rettifica evidenziata nella fase dibattimentale, che consta di n° 17 (diciassette) articoli, unito alla presente deliberazione, come "Allegato n°1" di cui ne è parte integrante e sostanziale.
2. Di comunicare, con sollecitudine, l'avvenuta approvazione della presente deliberazione:
  - a) Alla sezione regionale di controllo della Corte di Conti
  - b) Al Prefetto di Reggio Calabria
  - c) All'Albo Pretorio comunale
  - d) Sul sito internet del Comune
3. Di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia della deliberazione e del regolamento allegato, di cui al precedente punto uno, ad intervenuta esecutività del presente atto:
  - a) Alla sezione regionale di controllo della Corte di Conti;
  - b) Al Prefetto di Reggio Calabria;
  - c) Al Giunta Comunale;
  - d) Al Presidente del Consiglio Comunale;
  - e) Ai Capigruppo consiliari;
  - f) Al Collegio dei Revisori dei Conti;
  - g) Al Segretario Generale;
  - h) Al Nucleo di valutazione;
  - i) A tutti i funzionari apicali responsabili dei settori comunali;
  - j) All'Albo pretorio.
4. Di dare atto che il suddetto regolamento entrerà in vigore così come dispone l'Art. 16 del vigente Statuto comunale.

Il sopra esteso verbale di Consiglio Comunale n° 58 del 29-12-2012 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

  
.....

IL SEGRETARIO GENERALE

  
.....

Ai sensi dell'Art. 124 T.U.O.E.L., n. 267, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno ~~23~~ **23 GEN 2013** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


Li, ~~23~~ **23 GEN 2013** .....

IL MESSO COMUNALE

  
.....

Li, ~~23~~ **23 GEN 2013** .....

IL FUNZIONARIO RESP. 1° SETTORE

  
.....

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE :**

1. È stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal ..... al .....
2.  - È divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'Art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.167 e succ. mod. e int. perché immediatamente eseguibile,
3.  - È divenuta esecutiva in data ..... perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

  
.....

**Il presente atto è copia conforme dell'originale** documento esistente all'Ufficio Segreteria del Comune e si rilascia in carte libera / resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(OVVERO IL FUNZIONARIO INCARICATO)

Li, .....

.....



**CITTA' DI GIOIA TAURO**  
Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO**  
**DEI CONTROLLI INTERNI**

**Legge 213/2012**

**Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N° 58 del 29 dicembre 2012**

# INDICE

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Pag. 4 - Art. 1 - Finalità e Ambito di applicazione

---

Pag. 4 - Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

---

## TITOLO II - CONTROLLO STRATEGICO

Pag. 5 - Art. 3 - Il Controllo Strategico

---

Pag. 6 - Art. 4 - Fasi del Controllo strategico

---

## TITOLO III - CONTROLLO DI GESTIONE

Pag. 6 - Art. 5 - Il Controllo di Gestione

---

Pag. 7 - Art. 6 - Struttura Operativa

---

Pag. 7 - Art. 7 - Modalità applicativa del controllo di gestione

---

Pag. 8 - Art. 8 - Sistema di monitoraggio

---

Pag. 8 - Art. 9 - Dati extracontabili

---

Pag. 8 - Art.10 - Referti periodici

---

## TITOLO IV CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Pag. 9 - Art. 11 - Il Controllo di Regolarità Amministrativa

---

Pag. 9 - Art. 12 - Il Controllo di Regolarità Contabile

---

Pag. 10 - Art. 13 - Il Controllo sugli equilibri finanziari

---

## TITOLO V - VALUTAZIONE FUNZIONARI APICALI RESPONSABILI DI SETTORE

Pag. 10 - Art. 14 - La Valutazione della prestazione dei Funzionari apicali  
responsabili di settore

---

## TITOLO VI - CONTROLLO SULLE SOCIETÀ' PARTECIPATE

Pag. 11 - Art. 15 - Il controllo sulle società partecipate

---

## TITOLO VII VERIFICA SEMESTRALE DEI CONTROLLI INTERNI

Pag. 12 - Art. 16 - Verifica semestrale dell'andamento dei controlli interni

---

## TITOLO VIII - NORME FINALI

Pag. 12 - Art. 17 - Abrogazioni

---

## Motivi dell'approvazione

Il d.l. 174/2012 c.d. "decreto enti locali" è stato convertito con legge n.213/2012

### PRINCIPALI NOVITA'

Pag. 13	-	<u>1. Il regolamento per i controlli interni</u>
Pag. 14	-	<u>2. Lavori pubblici di somma urgenza attivati senza la necessaria copertura finanziaria</u>
Pag. 14	-	<u>3. La mancata approvazione del rendiconto di gestione determina lo scioglimento del consiglio.</u>

### ALLEGATO 1

(nuove norme del Decreto Legislativo 267/00 :  
Capo III - controlli interni con le modifiche apportate dal decreto)  
CAPO III - Controlli interni

Pag. 15	-	Art. 147. Tipologia dei controlli interni
Pag. 16	-	Art. 147 – bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Pag. 16	-	Art. 147 - ter. Controllo strategico
Pag. 17	-	Art. 147 - quater. Controlli sulle società partecipate non quotate
Pag. 17	-	Art. 147 - quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di GIOIA TAURO (RC), secondo quanto stabilito dagli artt. 147 ss. D. lgs. 167/00, come modificato dal D.L. 174/2012, in modo che siano garantite *la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*.
2. Il sistema di controllo interno in particolare è diretto a:
  - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
  - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
  - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
  - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
  - e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3. Il sistema dei controlli interni è improntato al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario generale dell'ente, i funzionari apicali responsabili di settore.

### Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

1. Il Comune di GIOIA TAURO (RC), per i fini di cui all'art. 1, istituisce il sistema dei controlli interni, strutturato in:
  - a) **controllo strategico**: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
  - b) **controllo di gestione**: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

- c) **controllo di regolarità amministrativa**: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - d) **controllo contabile**: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del *parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria* e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio;
  - e) **valutazione della dirigenza**: finalizzato a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e le loro competenze organizzative e gestionali.
  - f) **controllo sulle società partecipate** : finalizzato alla verifica dei rapporti tra l'ente e le società partecipate
2. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informativo informatico.
  3. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente, dal Segretario Generale che, allo scopo, si avvale delle "unità di staff", istituite con deliberazione di giunta, per il controllo di gestione (UCG) ed il controllo interno (UCI).

## TITOLO II - CONTROLLO STRATEGICO

### Art. 3 - Il Controllo Strategico

1. L'attività di controllo strategico, in attuazione dell'art. 147 ter del D. lgs. 267/00, mira ad accertare :
  - lo stato di attuazione dei programmi,
  - la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche approvate dal consiglio comunale.
  - la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti,
  - la rilevazione degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti,
  - la rilevazione dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni,
  - la rilevazione delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati,
  - la rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, la rilevazione degli aspetti socio-economici.
2. Attraverso il controllo sistematico del processo attuativo degli obiettivi si verifica, in corso di attuazione, come le scelte strategiche definite dall'Amministrazione vengono realizzate, con lo scopo di avvicinarsi sempre di più alla meta ideale delineata nel progetto definito dalla stessa Amministrazione.
3. L'attività di controllo strategico si realizza con la riconduzione di ciascun obiettivo agli "ambiti programmatici strategici" dell'Amministrazione allo scopo di dare evidenza alla direttrice strategica alla quale ciascun obiettivo è prevalentemente orientato;

## **Art. 4 - Fasi del Controllo strategico**

1. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante direttiva annuale della Giunta Comunale, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale e della Relazione Previsionale e Programmatica.
2. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare e determina gli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate con il PEG.
3. Il Controllo strategico è attuato dal Nucleo di Valutazione, utilizzando anche le schede di monitoraggio degli obiettivi predisposte dall'Ufficio per il Controllo di Gestione (UCG). Il raggiungimento degli obiettivi concorre anche alla valutazione della prestazione dei Funzionari apicali responsabili di settore, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dei Funzionari apicali responsabili di settore.
5. I Funzionari apicali responsabili di settore predispongono un report semestrale contenente indicazioni sintetiche sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici , utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'UCG.
6. Il Nucleo di Valutazione conclude il ciclo del controllo strategico con un report annuale, da consegnare al segretario generale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, provvede all'approvazione del report e all'adozione delle eventuali azioni correttive.
6. Il consiglio comunale prende atto delle risultanze del controllo di gestione nella deliberazione di ricognizione dei programmi di cui all'art. 193 D. Lgs. 267/00.
7. Il controllo strategico è attuato in via sperimentale negli anni 2013 e 2014 ed a regime dal 2015.

## **TITOLO III - CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Art. 5 - Il Controllo di Gestione**

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:
  - a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
  - b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
  - c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

## **Art. 6 - Struttura Operativa**

1. Il controllo di gestione viene effettuato dall'unità organizzativa, posta in staff al Segretario Generale, denominata "Ufficio del Controllo di Gestione (UCG)" e dai Responsabili del Procedimento di cui al successivo comma 4.
2. L'UCG svolge la sua attività all'interno del Settore Servizi Finanziari, sotto il coordinamento del Segretario Generale - dal quale dipende funzionalmente.
3. L'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Funzionario apicale responsabile di Settore, con il supporto dell'ufficio del Controllo di Gestione (UCG), in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati.
4. Ogni Funzionario apicale responsabile di Settore individua un dipendente a cui demandare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici di Settore rilevanti ai fini del controllo di gestione.
5. Il supporto dell'UCG, per l'esercizio del controllo di gestione, si esplica attraverso il coordinamento dei responsabili di procedimento citati e attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dai vari Settori.

## **Art. 7 - Modalità applicativa del controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione si svolge sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
  - a) definizione degli obiettivi gestionali (PEG);
  - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
  - c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

## **Art. 8 - Sistema di monitoraggio**

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.
2. A tal fine la Giunta, sentito il Segretario Generale, in sede di attribuzione del PEG, provvede a definire:
  - a) le unità organizzative per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
  - b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
  - c) i risultati e le finalità dell'azione amministrativa con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
  - d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
  - e) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
  - f) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

## **Art. 9 - Dati extracontabili**

1. Le notizie ed i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal sistema contabile dell'Ente.
2. Per consentire, ove necessario, una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.
3. Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i Responsabili, la Giunta in sede di attribuzione del PEG, può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione.

## **Art.10 - Referti periodici**

1. I Funzionari apicali responsabili di Settore riferiscono sui risultati dell'attività, mediante l'inoltro di report gestionali all'Ufficio di Controllo di Gestione, con periodicità semestrale.
2. Il Responsabile dell'UCG predisporrà un report complessivo sulla gestione. Tale reporting, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.
3. Il report dovrà essere trasmesso al capo dell'Amministrazione, al Nucleo di Valutazione, all'Organo di revisione e alla Corte dei Conti

## **TITOLO IV - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **Art. 11 - Il Controllo di Regolarità Amministrativa**

1. Il controllo di regolarità amministrativa preventivo è esercitato dai singoli Funzionari apicali responsabili di Settore, con il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per gli atti emanati.
2. I controlli di regolarità amministrativa successivi sono effettuati dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/00, mediante controllo successivo dei seguenti atti :
  - determinazioni, con particolare riferimento a quelle che contengono impegno di spesa,
  - atti di accertamento di entrata,
  - atti di liquidazione della spesa,
  - contratti
  - altri atti amministrativi
3. Gli atti da sottoporre a monitoraggio sono individuate mensilmente a campione dalla Segreteria Generale secondo una selezione casuale effettuata con sistemi informatici, per singole categorie di atti e per settore di emanazione. Il Segretario generale definisce annualmente la percentuale di atti da sottoporre a controllo; per quanto riguarda in particolare le determinazioni, non potranno essere inferiori al 10% di quelle emanate nel mese e comunque almeno 3 per ogni settore.
4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
  - a. rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
  - b. correttezza e regolarità delle procedure;
  - c. correttezza formale nella redazione dell'atto.
5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate e delle indicazioni cui il soggetto che ha emanato l'atto deve conformarsi per eliminare l'irregolarità e per la successiva attività.
6. Le schede sono trasmesse mensilmente, a cura del segretario, ai funzionari apicali responsabili di settore e ai revisori dei conti. Ogni sei mesi il segretario trasmette tutte le schede al Nucleo di valutazione, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale, che ne prende atto nella deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio

### **Art. 12 - Il Controllo di Regolarità Contabile**

1. Ai controlli di regolarità contabile provvedono il Settore Servizi Finanziari e il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Settore Servizi Finanziari certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di gestione degli equilibri di bilancio sono previste dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 267/00 e dalle normative di settore. Per favorire l'interscambio di informazioni e l'azione integrata delle strutture di controllo, il collegio dà comunicazione dei propri atti inviandone copia all'UCG. A sua volta, l'UCG dà comunicazione dei propri atti al Collegio dei revisori dei Conti.
5. Le specifiche modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti e le sue attribuzioni sono stabilite dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

### **Art. 13 – Il Controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal funzionario apicale responsabile del Settore finanziario sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti. Esso si svolge nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 147 quinquies del D. Lgs. 267/00 e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Ogni 3 mesi il funzionario apicale responsabile del Settore finanziario acquisisce le relazioni sintetiche dei Funzionari apicali responsabili di ciascun settore sullo stato di attuazione delle entrate e delle spese di propria competenza. Successivamente relaziona all'organo di revisione sul mantenimento dell'equilibrio finanziario generale. Nella relazione deve essere necessariamente contenuta anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario delle società partecipate. Il Segretario Generale acquisisce la relazione e il parere motivato del Collegio dei revisori dei Conti su quanto relazionato e ne riferisce alla Giunta.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di approvazione da parte del Consiglio comunale della verifica degli equilibri finanziari, secondo le disposizioni del D. lgs. 267/00.

## **TITOLO V - VALUTAZIONE DEI FUNZIONARI APICALI RESPONSABILI DI SETTORE**

### **Art. 14 - La Valutazione della prestazione dei Funzionari apicali responsabili di settore**

1. La prestazione dei funzionari apicali responsabili di settore è soggetta a valutazione annuale, effettuata dal Nucleo di Valutazione.

2. La nomina, il funzionamento e l'attività del Nucleo di valutazione sono disciplinati in apposito regolamento approvato dalla Giunta, come allegato al Regolamento degli Uffici e Servizi.
3. La pesatura della posizione e la valutazione della prestazione dei funzionari apicali responsabili di settore sono disciplinate in apposito regolamento approvato dalla Giunta, come allegato al Regolamento degli Uffici e Servizi ;
4. In ogni caso la valutazione viene effettuata secondo quanto contenuto nel Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09 e deve comunque riferirsi all'attività del funzionario apicale responsabile del settore complessivamente considerata e, quindi, all'insieme degli elementi che consentono di poter verificare l'andamento della gestione, il livello di conseguimento degli obiettivi, le competenze organizzative, la qualità e quantità della prestazione lavorativa e dell'apporto individuale, il grado di interrelazione con gli altri Settori e con la Segreteria Generale.
5. La valutazione del Segretario Generale è espressa dal Sindaco, su proposta del nucleo di valutazione.

## **TITOLO VI - CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE**

### **Art. 15 - Il controllo sulle società partecipate**

1. Sulla base dell'art. 147 quater del D. lgs. 267/00, il Comune di GIOIA TAURO (RC) procede al controllo sulle società partecipate non quotate.
2. La Giunta annualmente, nell'ambito del PEG, definisce, in riferimento all'articolo 170, comma 6 del D. lgs. 267/00, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi.
3. Il controllo è di competenza al Settore II, che procede ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
  - i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società,
  - la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società,
  - i contratti di servizio,
  - la qualità dei servizi,
  - il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
4. Sulla base di tali informazioni, il consiglio comunale effettua il monitoraggio annuale sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale decide in ordine alla conservazione o meno della partecipazione.

5. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, nell'ambito del rendiconto dell'esercizio finanziario.
6. Il controllo sulle società partecipate viene esercitato in via sperimentale per l'anno 2014 e a regime dal 2015.

## **TITOLO VII VERIFICA SEMESTRALE DEI CONTROLLI INTERNI**

### **Art. 16 - Verifica semestrale dell'andamento dei controlli interni**

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 148 del D. Lgs. 267/00, il sindaco, avvalendosi del segretario generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale nei mesi di luglio e di gennaio provvede al monitoraggio dell'andamento dei controlli interni, sulla base del referto di cui al comma precedente nonché dei seguenti atti, qualora emanati nel semestre precedente :
  - referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni di cui al precedente comma ;
  - deliberazione di Giunta di approvazione del report sul controllo strategico e di adozione delle eventuali azioni correttive
  - deliberazione di Giunta di approvazione del report sul controllo di gestione
  - schede del controllo di regolarità amministrativa trasmesse dal Segretario generale
  - relazioni del Funzionario apicale responsabile del settore finanziario sul mantenimento dell'equilibrio finanziario generale

## **TITOLO VIII - NORME FINALI**

### **Art. 17 – Abrogazioni**

1. In dipendenza dell'approvazione del presente regolamento, vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari comunali che disciplinano la materia dei controlli ivi previsti

## **Motivi dell'approvazione**

Il d.l. 174/2012 c.d. "decreto enti locali" è stato convertito con legge n. 213/2012

### **PRINCIPALI NOVITA'**

1. Il regolamento per la disciplina dei controlli interni,
2. il riconoscimento del debito fuori bilancio determinato da lavori urgenti
3. Lo scioglimento del consiglio in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione

#### **1. Il regolamento per i controlli interni**

Le varie forme di controllo interno devono essere disciplinati "con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ( ossia entro il 10 gennaio 2013 ), dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni.

Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni".

I controlli interni sono :

- il controllo di gestione.
- il controllo strategico o sull'attuazione dei programmi - ora previsto per i comuni con più di 100 mila abitanti, nel 2014 comuni sopra i 50 mila e 2015 sopra i 15.000.
- il controllo economico finanziario.
- il controllo sulle società partecipate non quotate - ora previsto per i comuni con più di 100 mila abitanti, nel 2014 comuni sopra i 50 mila e 2015 sopra i 15.000.
- il controllo sulla qualità dei servizi erogati - ora previsto per i comuni con più di 100 mila.

## **2. Lavori pubblici di somma urgenza attivati senza la necessaria copertura finanziaria**

L'articolo 191 del 267/00, al primo comma puntualizza che "gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria (...)".

Si fa eccezione per i lavori urgenti e necessitati da particolari situazioni eccezionali e non programmabili. Nel pregresso regime il terzo comma dell'articolo 191 configurava la fattispecie come un tradizionale debito fuori bilancio da regolarizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre. Non era previsto né quale fossero gli organi competenti né quale fosse la procedura.

Nel testo del decreto legge, così come convertito, si prevede invece uno specifico procedimento amministrativo che prevede la necessità dell'attivazione della giunta, che, entro 20 giorni dalla ordinazione dei lavori, deve sottoporre il riconoscimento del debito fuori bilancio al Consiglio. Questo può deliberare solo "qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti". Sarà il responsabile del procedimento a predisporre la proposta della giunta con cui si "delibera" di sottoporre la questione al consiglio. Il riferimento al responsabile del procedimento è da intendersi in questo senso (come responsabile della spesa); naturalmente questo riferimento si deve intendere come responsabile del servizio, in quanto il RUP non ha potere gestionale. Il riconoscimento del debito fuori bilancio deve avvenire entro 30 giorni dalla deliberazione della giunta (e comunque entro e non oltre il 31 dicembre).

## **3. La mancata approvazione del rendiconto di gestione determina lo scioglimento del consiglio**

Il d.l. chiarisce che la mancata approvazione del conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce innesta il meccanismo di scioglimento del consiglio secondo quanto già previsto per la mancata approvazione del bilancio.

La prima modifica rilevante è avvenuta sulla figura del responsabile dei servizi finanziari che nella formulazione iniziale del decreto prevedeva la sua revoca esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. Tale revoca doveva essere disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il nuovo art.109, comma 2-bis del d.lgs. n. 267/2000 è stato stralciato e soppresso dalla legge di conversione.

La seconda modifica rilevante riguarda l'inserimento del comma 3-bis all'art.169 del TUEL il quale ora prevede che "Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza

Con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione". Ciò vale naturalmente per i comuni che adottano il PEG; per gli altri resta tutto invariato.

## ALLEGATO 1

(nuove norme del Decreto Legislativo 267/00 :  
Capo III - controlli interni con le modifiche apportate dal decreto)

### CAPO III - Controlli interni

#### Art. 147. Tipologia dei controlli interni

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6 redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

### **Art. 147 – bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

### **Art. 147 - ter. Controllo strategico**

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o dal segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo

e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

#### **Art. 147 - quater. Controlli sulle società partecipate non quotate**

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

#### **Art. 147 - quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.